



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 114**  
**Operativa**

OGGETTO: **Attività Produttive.**

*Commercio sede fissa.*

Vendite di fine stagione invernali ed estive per l'anno 2015 (c.d. SALDI).

Ordinanza Dirigenziale n. 4714 del 12 dicembre 2014.

Integrazione alle circolari del Corpo n. 151/04 e n. 151BIS/04 <sup>(1)</sup>.

Per opportuna conoscenza, si comunica che, con l'ordinanza in oggetto, la Civica Amministrazione ha fissato - per l'anno **2015** - il periodo di svolgimento delle:

- *vendite di fine stagione **invernali***
- *vendite di fine stagione **estive***

**ORDINANZA n. 4714 del 12/12/2014 - (estratto)**

*IL DIRIGENTE*  
*DISPONE*

**Di fissare** il periodo di svolgimento delle

*vendite di fine stagione **invernali*** per l'anno **2015** nell'arco di tempo

**05 gennaio - 02 marzo**

*vendite di fine stagione **estive*** per l'anno **2015** nell'arco di tempo

**04 luglio - 29 agosto**

Si rammenta che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale - n. mecc. 200809464/16 del 16/12/2008 - è stata approvata la nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, che prevede - in sostituzione della precedente comunicazione al Comune - l'esposizione di apposita informativa ai consumatori;
- l'informativa, debitamente compilata secondo il modello approvato con la citata Deliberazione - e contenente le principali regole che ogni esercente è tenuto ad osservare nel periodo delle vendite di fine stagione - deve essere esposta nell'esercizio in luogo ben visibile per il pubblico.

(1) Circolari del Corpo n. 151/04 - n. 151BIS/04 "Vendite straordinarie".

Inoltre:

- ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. n. 28/99 - *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”*.
- ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.L.vo n. 114/98: *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”*.
- l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo [D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206 (vds. circolare del Corpo n. 152/05 e smi)].

Infine - ai sensi dell'art. 14 bis, della L.R. n. 28/99, introdotto dall'art. 3 della L.R. n. 27/04 - *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite Promozionali aventi per oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”*, fatta eccezione per *“le vendite promozionali effettuate sottocosto”*.

Si richiama integralmente il prontuario delle principali violazioni in materia, diramato con la circolare del Corpo n. 71/06 (quadri n. 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 47BIS) .

SG/RB

Addi, 17/12/2014

F, to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Marco SGARBI

